ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

Art. 11

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

(22)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2006, non più in vigore dal 3 agosto 2008 · versione 28

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Estremi	Legge 24 dicembre 1969, n. 990
Capo	II — Dell'esercizio dell'assicurazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assicurazione-obbligatoria-della-responsabilita-civile-derivante/art-11-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-7-settembre-2005-n-209/versione/28

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it